

REGOLAMENTO N. 13 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI), SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

## Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice"). Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sulla procedura di autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA relative agli elementi dei fondi propri accessori che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli artt. 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies del Codice, che recepiscono gli artt. 89, 90, 93, 94, 95, 96, 226 e 235 della direttiva 2009/138/CE (di sequito "direttiva");
- dagli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 78 e 79 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati");
- dal Regolamento esecutivo UE 2015/499, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 25 marzo 2015 e direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo, che definisce la procedura di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso degli elementi dei fondi propri accessori, conformemente alla direttiva.

Sulla base di tale impianto normativo, i fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori, soggetti all'autorizzazione dell'IVASS. La natura dei fondi propri accessori è tale da configurare questi elementi come contingenti e non presenti nello stato patrimoniale dell'impresa. Se richiamati, gli elementi dei fondi propri accessori cessano di essere contingenti e generano elementi dei fondi propri di base.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati e del Regolamento 2015/499, intervengono a chiarimento della disciplina inerente al procedimento di autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori, alle modalità di valutazione e di classificazione di tali elementi, alle modalità di verifica, su base continuativa, del soddisfacimento dei criteri di conformità.

Il procedimento di autorizzazione di ciascun elemento dei fondi propri accessori, presuppone che, fra l'impresa e l'IVASS, anche prima della presentazione dell'istanza, si instauri un dialogo su base continuativa.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report)*, sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende



conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

- Il **Titolo I Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3) che, oltre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, include anche le capogruppo e le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, in quanto previsto dall'articolo 226 della direttiva, recepito dall'articolo 216-sexies del Codice e relative disposizioni di attuazione.
- Il **Titolo II Autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori** richiama la normativa applicabile al procedimento di autorizzazione (art. 4) e contiene indicazioni sulle valutazioni che l'impresa e l'IVASS devono svolgere ai fini della valutazione e classificazione di ciascun elemento (artt. 5 e 6 recepiscono la linea guida 4). La classificazione dell'elemento autorizzato dall'IVASS può divergere da quella presentata dall'impresa nell'istanza.

Sono anche disciplinate le caratteristiche che un elemento dei fondi propri accessori deve avere per soddisfare il requisito di "richiamabilità a richiesta" (art. 7 che recepisce la linea guida 3).

Le autorizzazioni dell'IVASS, condizionate alla successiva conclusione del contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori, sono ammesse a condizione che il contratto sia concluso entro quindici giorni lavorativi, termine modificabile solo in circostanze eccezionali debitamente motivate dall'impresa nel corso dell'istruttoria (art. 8 che recepisce la linea guida 2).

Nei casi in cui un elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato, risulti essere un elemento dei fondi propri di base non già elencato dalla Commissione Europea negli Atti delegati (cd elemento non figurante negli elenchi), l'impresa deve ottenere sia l'autorizzazione dell'ammissibilità dell'elemento dei fondi propri di base che quella riferita all'elemento dei fondi propri accessori. Per tali casi il Regolamento prevede che le imprese presentino unitariamente le due istanze e che, in un unico provvedimento, l'IVASS si esprima su ciascuna di esse, entro il termine di sei mesi (art. 9 che recepisce la linea guida 1).

- Il **Titolo III Soddisfacimento dei criteri su base continuativa** disciplina le attività di verifica nel continuo che l'impresa e l'IVASS devono svolgere su ciascun elemento dei fondi propri accessori autorizzato (art. 10 che recepisce le linee guida 5 e 6).
- Il **Titolo IV Elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione** disciplina l'autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista chiarendo che l'istanza è presentata dalla capogruppo, che l'istruttoria di autorizzazione e il soddisfacimento dei criteri nel continuo sono attuati con le stesse modalità previste per gli elementi dei fondi propri accessori di imprese individuali e che l'IVASS, nel valutare la capacità dell'elemento di coprire il requisito di solvibilità di gruppo, considera i requisiti di disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili delle imprese partecipate, definiti dall'articolo 330 degli Atti delegati (art. 11 che recepisce principi sanciti nella parte introduttiva delle linee quida).
- Il **Titolo V Disposizioni finali**, contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 12).